

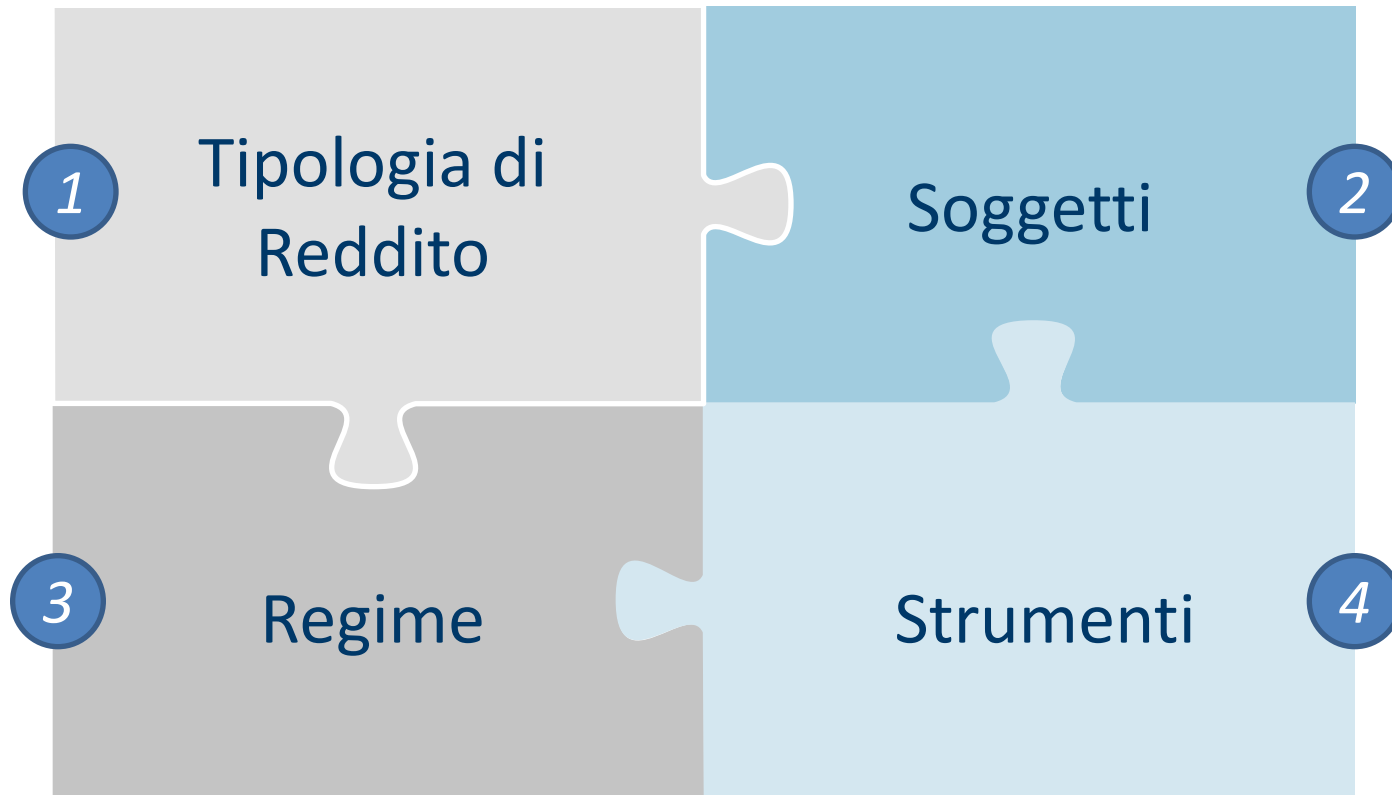
Il quadro generale della tassazione delle attività finanziarie

A cura di Paolo di Felice

Novembre 2017

Quadro generale

Gli elementi della fiscalità





Redditi di capitale

Definizione

- Il reddito di capitale rappresenta il **frutto** o il provento “normale” **dell’impiego di capitale**
- Sono esclusi dalla nozione di reddito di capitale tutti quei proventi che, pur derivando da un atto di impiego del capitale, non possono essere considerati come frutti del capitale stesso, ma come guadagni eventuali ed incerti (da ricondurre nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria)
- Si tratta di redditi tassati **per cassa** (al momento della percezione) e **al lordo** (senza alcuna deduzione di spese ed oneri sostenuti per il loro conseguimento)

Aliquote Applicabili

- 12,50% per i proventi dei titoli pubblici
- 26% per tutti gli altri strumenti



Redditi di capitale

Tipologie (art. 44 TUIR)

a)	Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi conti correnti
b)	Interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili
c)	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue
d)	Compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia
e)	Uti derivanti dalla partecipazione in società soggette all'IRES
f)	Uti derivanti da associazioni in partecipazione
g)	Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali
g-bis)	Proventi da pronti contro termine
g-ter)	Proventi da mutuo di titoli garantito
g-quarter)	Redditi compresi nei capitali corrisposti in base a contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
g-quinquies)	Redditi derivanti dai rendimenti di prestazioni pensionistiche
g-sexies)	Redditi imputati al beneficiario di trust
h)	Proventi derivanti da altri rapporti aventi ad oggetto l'impiego del capitale



Redditi diversi di natura finanziaria

Definizione

- Comprendono fattispecie di varia natura non rientranti nelle altre categorie di reddito (fondiari, capitale, lavoro, ecc.)
- Sono normalmente indicati con il termine di **plusvalenze** (o anche **capital gain**)
- Rappresentano proventi derivanti da attività di negoziazione degli strumenti finanziari e si caratterizzano per la loro **aleatorietà**
- L'imponibile è costituito dall'effettivo **guadagno realizzato**, al netto dei costi
- E' ammessa la **deduzione delle minusvalenze** e degli oneri inerenti la produzione del reddito

Aliquote Applicabili

- **26%** (con base imponibile ridotta al 48,08% per i titoli pubblici)

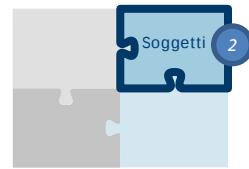
Il concetto di residenza fiscale

- In linea di principio la **tassazione** varia in funzione della **residenza**
- In particolare per l'Italia
 - I **residenti** sono tassati sui **redditi ovunque prodotti**
 - I **non residenti** sono tassati solo sui **redditi prodotti in Italia**

Determinazione della residenza

- Si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (anno solare), si trovano in una delle seguenti situazioni:
 - Sono iscritte nelle **anagrafi della popolazione residente**
 - Hanno nel territorio dello Stato il **domicilio** o la **residenza** ai sensi del **codice civile**
- ! *Domicilio = sede principale degli affari o interessi*
- ! *Residenza = dimora abituale*
- È sufficiente che sussista uno solo dei requisiti. Pertanto è residente:
 - sia il soggetto che ha stabilito la dimora abituale all'estero senza cancellarsi dall'anagrafe della popolazione residente
 - sia il soggetto che, pur essendosi cancellato, risulti aver mantenuto la dimora abituale (residenza) o la sede principale dei propri affari o interessi (domicilio) in Italia
- ! *L'iscrizione all'AIRE – anagrafe degli italiani residenti all'estero – conferma la non residenza, ma è suscettibile di prova contraria*
- ! *Si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Paesi a fiscalità privilegiata individuati con apposito decreto*

Residenza Fiscale e Sostituto d'imposta



Regime della dichiarazione



- Il regime della dichiarazione è obbligatorio per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di **partecipazioni qualificate**
- Vi sono tipologie di investitori per i quali il regime in questione è in ogni caso **obbligatorio**; si tratta in particolare dei soggetti che **esercitano un'attività commerciale**

Regime amministrato

Definizione e principali caratteristiche



Contribuenti

I contribuenti che possono optare per il regime amministrato sono soltanto:

- le persone fisiche non imprenditori
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparati
- gli enti non commerciali

Opzione

- L'opzione del regime presuppone che i titoli, quote o certificati siano in **custodia** o in **amministrazione** presso un **intermediario** finanziario (ovvero, per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute, per i differenziali positivi e altri proventi dei contratti derivati e per le plusvalenze e altri proventi derivanti da cessioni di crediti e altri rapporti, che l'intermediario **intervenga nell'operazione** come intermediario professionale o come controparte)
- L'esercizio e la revoca dell'opzione devono essere effettuati mediante apposita **dichiarazione sottoscritta**. L'opzione non opera nel caso di partecipazioni qualificate

Regime amministrato

Calcolo



Base Imponibile

Per i titoli appartenenti a categorie omogenee, ai fini della determinazione della base imponibile, si assume come costo o valore di acquisto, **il costo o valore medio ponderato** relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli

Realizzo

Si considera **cessione a titolo oneroso** (e quindi fattispecie di realizzo di plusvalenze o minusvalenze) il **trasferimento dei titoli** ad altro rapporto in regime di risparmio amministrato intestato a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza.

Non costituisce invece ipotesi di realizzo il trasferimento ad altro rapporto di custodia e amministrazione con medesima intestazione: in questo caso valgono i prezzi storici

Regime amministrato

Minusvalenze



Minusvalenze

- Le minusvalenze possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non **oltre il quarto**. Per "medesimo rapporto" si intende l'insieme delle relazioni intrattenute dal cliente con lo stesso intermediario
- In caso di **chiusura del rapporto** con l'intermediario, le minusvalenze realizzate e non compensate possono essere dedotte nel regime della dichiarazione o nell'ambito di altro rapporto in regime di risparmio amministrato (ma non gestito), avente la medesima intestazione. A tal fine l'intermediario deve rilasciare al contribuente apposita certificazione delle minusvalenze deducibili

Regime gestito

Definizione e principali caratteristiche



Contribuenti

I contribuenti che possono optare per il regime gestito sono gli stessi del risparmio amministrato:

- le persone fisiche non imprenditori
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparati
- gli enti non commerciali

Opzione

▪ L'opzione per il regime gestito presuppone l'esistenza di un **contratto di gestione patrimoniale**

▪ Ogni gestione viene considerata **autonomamente** e il risultato negativo di una gestione non può essere portato in diminuzione del risultato positivo conseguito nello stesso anno in altre gestioni, eventualmente intrattenute dal medesimo soggetto presso lo stesso o altri intermediari

Esclusione da altri prelievi

La tassazione in base al regime del risparmio gestito comporta, come necessaria conseguenza, che alcuni redditi siano esclusi da altre forme di prelievo:

- l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/1996
- la ritenuta/imposta sostitutiva sui dividendi
- la ritenuta sui proventi degli OICR armonizzati, etc.

Regime gestito

Calcolo

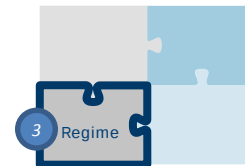


Caratteristiche

- L'imposta viene calcolata al **termine dell'anno** oppure con riferimento al **giorno di scioglimento del contratto di gestione**; viene poi versata dal gestore entro il 16 febbraio dell'anno successivo, oppure entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di chiusura del rapporto di gestione per i contratti chiusi in corso d'anno
- Qualora il **risultato** della gestione di un anno sia **negativo**, la **perdita** è computata in **diminuzione del risultato della gestione** dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto
- In caso di **chiusura della gestione**, il cliente conserva il diritto di **computare** l'eventuale **risultato negativo** (il cui importo risulta da apposita certificazione rilasciata dal gestore) **in diminuzione** del risultato di un altro contratto di gestione stipulato con lo stesso o con altro gestore, ma anche nell'ambito dei regimi dichiarativo o amministrato

Regime gestito

Calcolo - Applicazione



A

Valore della gestione a fine anno più i prelievi. I titoli pubblici vanno valutati al 48,08%; gli OICR al netto della componente titoli pubblici

B

Valore della gestione a inizio anno più i conferimenti, le spese e le commissioni imputabili alla gestione. Titoli pubblici e OICR vanno valutati al netto della componente riferibile a titoli pubblici

C

Somma algebrica dei controvalori lordi delle operazioni di vendita (con segno "+") e acquisto (con segno "-") e proventi (interessi incassati in corso d'anno - con segno "+") riferibili a titoli pubblici

D

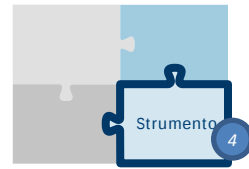
Somma algebrica delle componenti riferibili a titoli pubblici (come comunicate dalle società di gestione) dei valori degli OICR rilevati nelle date corrispondenti alle operazioni di riscatto/cessione (con segno "+") e sottoscrizione/acquisto (con segno "-") e proventi incassati in corso d'anno (con segno "+")

Base Imponibile

$$+A - B - C + (C \times 48,08\%) - D + (D \times 48,08\%)$$

Depositi e Conti Correnti

(1/2)



Redditi

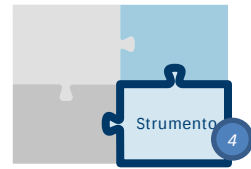
- Depositi, conti correnti e certificati di deposito sono strumenti che, per loro natura, sono **produttivi di redditi di capitale**, posto che di regola essi non formano oggetto di attività di negoziazione.
Fanno eccezione i depositi e conti correnti espressi in una divisa estera, in relazione ai quali possono rilevare le oscillazioni del cambio

Ritenuta

- Sui redditi di capitale le banche operano una **ritenuta del 26%**. La ritenuta è a titolo d'acconto nei confronti dei soggetti che esercitano attività d'impresa; a titolo d'imposta negli altri casi
- **Non subiscono** la ritenuta gli interessi e gli altri proventi dei conti correnti bancari collegati a **gestioni patrimoniali individuali** (GPM) o **collettive** (OICR). Gli interessi maturati sono comunque tassati secondo il regime gestito

Depositi e Conti Correnti

(2/2)

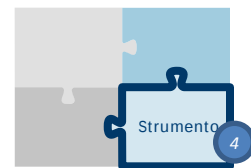


Soglia

- Per i depositi e conti correnti in divisa estera possono rilevare, come redditi diversi, le oscillazioni del rapporto di cambio
- Le plusvalenze da cambi, ad eccezione delle vendite a termine, sono escluse dal regime del risparmio amministrato e, pertanto, il contribuente è tenuto a riportarle nella propria dichiarazione dei redditi
- Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a **51.645,69** euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Questo **limite** ha lo scopo di evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative
- L'intermediario presso il quale l'investitore detiene il conto corrente attesta l'avvenuto **superamento** del predetto limite, in conseguenza del quale assumono rilievo tutte le cessioni ed i prelievi effettuati durante il periodo d'imposta, inclusi quelli antecedenti il superamento del limite

Obbligazioni

Nozione

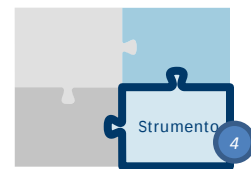


Nozione

- E' un **debito dell'emittente**, a cui corrisponde un **diritto** di credito incondizionato del legittimo possessore ad **ottenere il rimborso del prestito**
- Ai **fini fiscali** si considerano **similari alle obbligazioni** i **titoli di massa** che contengono **l'obbligazione** incondizionata di **pagare alla scadenza** una somma non inferiore a quella in essi indicata, **con o senza la corresponsione di proventi periodici**, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente

Obbligazioni

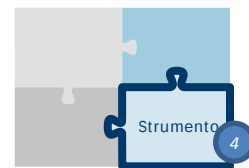
D.Lgs. 239/1996 - emittenti



Strumenti	
1	Titoli del Debito Pubblico e equiparati (es. BEI, World Bank) e buoni postali
2	Obbligazioni e titoli simili emessi, in Italia e all'estero, dai « Grandi Emittenti »: banche e s.p.a. residenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE/SEE inclusi nella white list; enti pubblici economici trasformati in s.p.a.
3	Obbligazioni e titoli simili emessi da non residenti
4	Mini-bond (obbligazioni negoziate emesse da società diverse dai G. E.)
5	Titoli emessi da SPV a fronte di operazioni di cartolarizzazione - legge 130/1999
6	Strumenti finanziari ibridi , rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da intermediari vigilati Bankitalia o IVASS
7	Project bond emessi entro il 26 giugno 2015
8	Cambiali finanziarie emesse dai G.E. e cambiali finanziarie negoziate nei mercati regolamentati

Obbligazioni

D.Lgs. 239/1996 - aliquote



REGOLA GENERALE

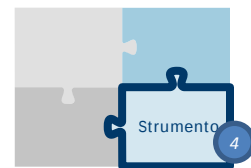
Imposta Sostitutiva: 26%

ECCEZIONI

- Titoli del **Debito Pubblico** → **12,5%**
- Obbligazioni di Stati ed enti territoriali **esteri** white list → **12,5%**
- **TREM** → **5%**
- **Project bonds** → **12,5%**

Obbligazioni

D.Lgs. 239/1996 – investitori



«Nettisti»

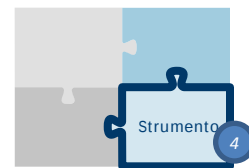
- Persone fisiche
- Enti non commerciali
- Società semplici e società di fatto non aventi per oggetto attività d'impresa
- Associazioni artistiche e professionali
- Stato ed EE.PP. e soggetti esenti IRES
- Non residenti (eccetto i white list certificati)

«Nettisti»

- Imprenditori individuali e società residenti che esercitano attività d'impresa
- Non residenti “white list” certificati
- OICR, fondi pensione, GPM

Obbligazioni

D.Lgs. 239/1996 – Conto Unico



Definizione

E' la procedura di applicazione dell'imposta sostitutiva da parte di banche, SIM, società fiduciarie ecc. che intervengono nella riscossione dei proventi ovvero anche in qualità di acquirenti nei trasferimenti di titoli

Meccanismo

Il meccanismo prevede:

- in sede di **vendita**: addebito al venditore nettista e accredito al CU
- in sede di **acquisto**: accredito al compratore nettista e addebito al CU
- incasso **cedola** e **rimborso**: addebito al possessore e accredito al CU

Unica eccezione i **BOT**, per i quali il sottoscrittore anticipa l'imposta e, in caso di vendita, viene accreditato dell'imposta relativa agli interessi che maturano da quel momento fino alla scadenza

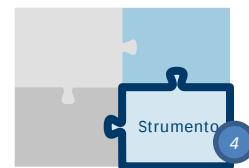
Per i titoli espressi in una **divisa estera**, l'imposta è calcolata sul controvalore in euro, sulla base del cambio del giorno in cui i proventi sono percepiti (oppure, nel caso di acquisto/vendita, sulla base del cambio del giorno dell'operazione)

Adempimenti Intermediari

Gli intermediari devono determinare **alla fine di ogni mese** il **saldo** del Conto Unico; se l'ammontare degli **accrediti** è **superiore** a quello degli **addebiti**, devono provvedere al **versamento** diretto della differenza entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento; se, invece, gli **addebiti** sono **superiori** agli **accrediti**, la differenza viene **riportata al mese successivo**

Obbligazioni

D.Lgs. 239/1996 – Calcolo dell'Imposta



Dati necessari – Titoli CON Cedola

Valore nominale

Tasso di interesse cedolare

Data di pagamento della cedola o data-valuta dell'operazione di compravendita

Eventuale scarto di emissione (calcolato con il metodo "lineare")

Convenzione di calcolo degli interessi

Dati necessari – Titoli SENZA Cedola

Valore nominale

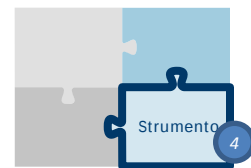
Data-valuta dell'operazione di compravendita o data di rimborso

Prezzo di emissione e prezzo di rimborso

Convenzione di calcolo degli interessi

Obbligazioni

Plusvalenze



PLUSVALENZA

(base imponibile)

=

CORSO SECCO

-

**VALORE DI ACQUISTO
DEL TITOLO**

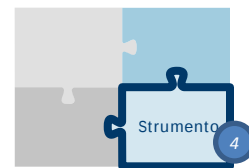
Note:

- Il corso secco va considerato al netto delle spese di produzione del reddito (es. commissioni)
- Il corso secco è quella parte di prezzo depurata da ogni componente di interesse (incluso l'eventuale scarto di emissione) influenzata dall'andamento del mercato e suscettibile, a differenza degli interessi, di variazioni in aumento o in diminuzione non prevedibili e predeterminabili

Per i titoli soggetti all'aliquota del 12,5% sui redditi di capitale, la base imponibile delle plusvalenze è ridotta al 48,08% dell'ammontare realizzato, consentendo, in tal modo, un'imposizione nella misura complessiva del 12,5% del reddito diverso (26% sul 48,08 = 12,5%)

Azioni e Titoli Similari

Nozione



Titoli Similari

Si considerano simili alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti commerciali, residenti e non, la cui **remunerazione** è costituita **totalmente** dalla **partecipazione ai risultati economici** della società emittente

Società non residenti

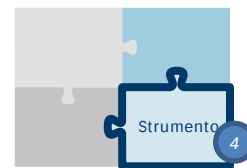
Le partecipazioni al capitale, nonché i titoli e gli strumenti finanziari, si considerano simili alle azioni a condizione che la relativa **remunerazione** sia **totalmente indeducibile** nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza dell'emittente

Il legislatore tributario non si è appoggiato alla disciplina civilistica, ma ha preferito adottare un criterio generale che pone, come riferimento essenziale per la qualificazione del titolo **produttivo di “utile”**, le caratteristiche della sua **remunerazione**.

Ciò risponde all'esigenza di tracciare una linea di **demarcazione tra titoli di debito e titoli di partecipazione**, nell'ottica di individuare con certezza la disciplina fiscale applicabile, stante, in ambito civilistico, la possibilità di emettere strumenti finanziari della più varia natura

Azioni e Titoli Similari

Partecipazioni qualificate



Titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri

E' "qualificata" una partecipazione che rappresenta una percentuale **superiore al 2% dei diritti di voto** esercitabili nell'assemblea ordinaria o, alternativamente, una **partecipazione** al capitale o al patrimonio della società **superiore al 5%**

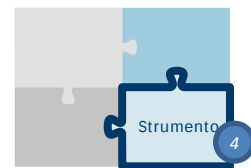
Titoli NON negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri

E' "qualificata" una partecipazione che rappresenta una percentuale **superiore al 20% dei diritti di voto** esercitabili nell'assemblea ordinaria o, alternativamente, una **partecipazione** al capitale o al patrimonio della società **superiore al 25%**

Nel computo si tiene conto dei diritti, ma non delle azioni di risparmio

Azioni e Titoli Similari

Dividendi - persone fisiche non imprenditori



Dividendi
Partecipazioni
Qualificate

Vanno **indicati in dichiarazione dei redditi** e tassati ad aliquota progressiva.

La **base imponibile** è pari **al 58,14%** dell'ammontare del dividendo. No ritenuta per utili di fonte italiana; **ritenuta d'acconto 26%** sulla quota imponibile per gli utili di fonte estera

Dividendi
Partecipazioni
Non Qualificate

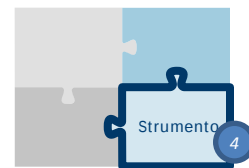
Ritenuta o imposta sostitutiva del 26% a titolo **definitivo** (no GPM)

Dividendi Esteri

- La ritenuta si applica sul **netto frontiera**
- I dividendi provenienti da partecipazioni in società estere residenti in **paradisi fiscali non negoziate** in mercati regolamentati concorrono in ogni caso **integralmente al reddito imponibile**
- Recupero delle imposte estere: convenzioni e credito d'imposta

Azioni e Titoli Similari

Dividendi - altri soggetti



Società di capitali ed enti commerciali

I dividendi concorrono alla formazione del **reddito imponibile per il 5%** del loro ammontare, ad eccezione dei dividendi relativi ad azioni detenute per la negoziazione da soggetti **“IAS adopter”**, che concorrono **integralmente** alla formazione della base imponibile

Enti non commerciali

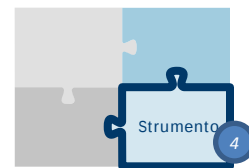
I dividendi concorrono alla formazione del **reddito imponibile per il 100%** del loro ammontare

Persone fisiche nell'esercizio di impresa e società di persone

I dividendi concorrono a **tassazione** nella misura del **58,14%** del loro ammontare (100% se paradisi fiscali, salvo CFC)

Azioni e Titoli Similari

Plusvalenze - persone fisiche non imprenditori



Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze relative a partecipazioni in società italiane concorrono in misura pari al **58,14%** a formare il reddito complessivo del soggetto, tassato in dichiarazione ad aliquota progressiva

Partecipazioni NON Qualificate

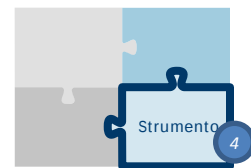
Imposta sostitutiva del **26%** sulla base del regime fiscale prescelto:

- Regime dichiarativo: **criterio LIFO**
- Regime amministrato: differenza tra il **corrispettivo percepito** ed il **costo medio ponderato di acquisto** dei titoli appartenenti a categorie omogenee, **aumentato delle spese** di produzione del reddito (es. commissioni)

Le minusvalenze pregresse possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze entro il 31 dicembre del quarto anno successivo

Azioni e Titoli Similari

Plusvalenze – imprese



Participation Exemption (PEX)

Esclusione dalla base imponibile del socio delle plusvalenze da cessione di partecipazioni (e corrispondente indeducibilità delle minusvalenze):

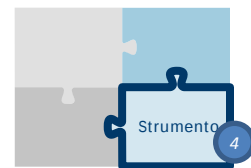
- **95%** per le società di capitali (minusvalenze indeducibili al 100%)
- **50,28%** per le società di persone e le imprese individuali

Requisiti necessari

- Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione
- Iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
- Residenza fiscale della partecipata in Paese white list (salvo interpello)
- Esercizio d'impresa commerciale da parte della società partecipata

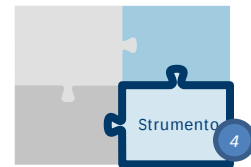
Azioni e Titoli Similari

Plusvalenze su partecipazioni estere



- Le plusvalenze realizzate su partecipazioni **white list** seguono le **stesse regole** delle plusvalenze su partecipazioni domestiche
- Le plusvalenze realizzate su partecipazioni in **paradisi fiscali partecipano integralmente** alla formazione del reddito imponibile

Unica **eccezione**: le plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori su partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati, che sono assoggettate ad **imposta sostitutiva del 26%** sulla base del regime fiscale prescelto



Definizione

A seguito dell'implementazione della direttiva AIFM (D.Lgs. 44/2014), il TUF definisce l'OICR come l'organismo istituito per la **prestazione del servizio di gestione collettiva** del risparmio il cui patrimonio è:

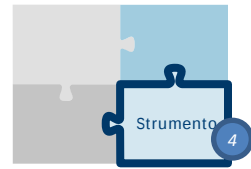
- raccolto tra una **pluralità di investitori** mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni
- **gestito in monte** nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi
- investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una **politica di investimento predeterminata**

Tipologie

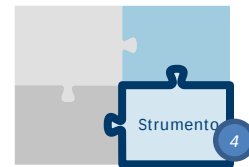
- **Aperto:** il capitale varia continuamente per effetto delle sottoscrizioni e dei riscatti operati dai partecipanti, nonché in relazione al valore delle attività che compongono il patrimonio dell'OICR stesso. Queste ultime, a loro volta, variano in funzione dell'andamento dei mercati finanziari e delle scelte di investimento operate dai gestori
- **Chiuso:** il capitale e il numero delle quote vengono stabiliti al momento della costituzione e il diritto al rimborso viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate
- **SICAV:** OICR aperto costituito nella forma di s.p.a.
- **SICAF:** OICR chiuso costituito nella forma di s.p.a.
- **Fondo comune:** OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore

OICVM Armonizzati

Caratteristiche



Definizione	Ai sensi della Direttiva UCITS IV, gli OICVM sono organismi aperti il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi
Forme	Possono assumere tre forme: ▪ Fondo comune di investimento aperto ▪ SICAV ▪ Unit trust
Investimenti	Gli investimenti di un OICVM comprendono principalmente: ▪ valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato ▪ quote di OICVM autorizzati o di altri organismi di investimento collettivo ▪ depositi presso enti creditizi ▪ strumenti finanziari derivati



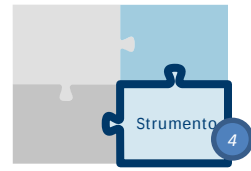
ETF

Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono caratterizzati dal fatto che possono **essere negoziati “in continuo”** sul mercato e quindi il prezzo al quale vengono scambiati è tendenzialmente diverso dal valore del NAV

ETC

Gli ETC (Exchange Traded Commodities) sono una particolare tipologia di ETF. Oggetto dell'investimento sono **materie prime** o **derivati** sulle materie prime

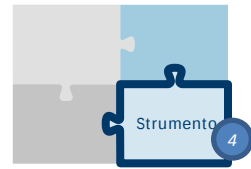
OICR alternativi



Il TUF classifica gli OICR alternativi come segue:

- OICR alternativo italiano (FIA italiano)
- FIA italiano riservato
- OICR alternativo UE (FIA UE)
- OICR alternativo non UE (FIA non UE)

Fondi Immobiliari



Definizione

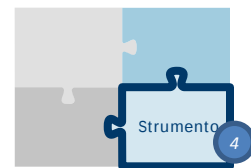
- E' la categoria più comune di **OICR** immobiliari
- Un fondo si definisce immobiliare quando le **attività immobiliari** costituiscono **non meno di due terzi** del valore complessivo del fondo
- La percentuale è **ridotta al 51%** qualora il patrimonio del fondo sia altresì **investito**, in misura non **inferiore al 20%**, in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi a oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare

Liquidazione

- I fondi immobiliari sono generalmente **chiusi** e quindi prevedono la **monetizzazione** dell'investimento in occasione della **liquidazione del fondo**, al termine del periodo previsto nel regolamento (compreso tra 10 e 30 anni)
- Nel corso del periodo di durata del fondo il sottoscrittore può comunque **liquidare** l'investimento trasferendo la propria partecipazione a terzi mediante ricorso al **mercato secondario**

OICR italiani

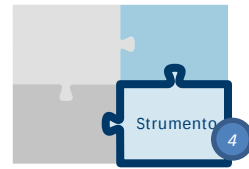
Profili Fiscali per l'OICR



- I redditi degli OICR in esame, diversi dagli OICR immobiliari, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione **sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale**
- A seguito dell'unificazione delle aliquote di tassazione delle rendite finanziarie, l'applicazione di un **prelievo alla fonte** sui redditi di capitale percepiti da OICR italiani è **limitata** a pochissime fattispecie
- Risultano dunque ormai **marginali** i fenomeni di **doppia imposizione** (in capo al fondo e in capo al partecipante)
- Gli OICR beneficiano del **regime di esenzione** soltanto qualora i requisiti stabiliti dalla disciplina civilistica siano rispettati. In caso contrario, l'OICR risulta **soggetto all'IRES**
- L'inclusione degli OICR istituiti in Italia tra i soggetti passivi IRES fa sì che a essi sia attribuita, in via generale, la natura di **soggetti residenti in Italia** ai fini dell'applicazione della disciplina delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni

OICR italiani

Profili fiscali per l'investitore (1/2)

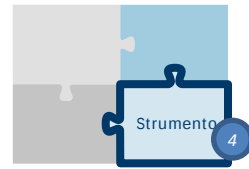


- A seguito della soppressione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in capo agli OICR italiani, a decorrere dal 1° luglio 2011 la **tassazione** avviene, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi
- Il differenziale positivo tra il controvalore della **vendita** e il controvalore **dell'acquisto** (oppure il valore medio ponderato di acquisto in caso di più acquisti) è da considerarsi interamente come **reddito di capitale**, mentre, in caso di differenziale negativo, sorge una **minusvalenza**
- Eventuali **proventi periodici** sono considerati **redditi di capitale**
- Si considera rimborso imponibile la **conversione di quote o azioni** da un **comparto** ad altro comparto del medesimo OICR (c.d. switch)

Aliquota e ritenuta

Aliquota: dal 1° luglio 2014 → **26%**, con base imponibile ridotta per tenere conto di eventuali titoli pubblici in portafoglio

- *La ritenuta è a titolo d'acconto per i soggetti che esercitano attività d'impresa*
- *La ritenuta è disapplicata, onde evitare fenomeni di doppia imposizione, qualora i proventi siano percepiti da GPM, da fondi pensione e da altri OICR italiani (compresi quelli immobiliari)*



- Si considera **cessione imponibile** anche il trasferimento a rapporti di custodia, **amministrazione o gestione** intestati a **soggetti diversi** dagli intestatari dei rapporti di provenienza

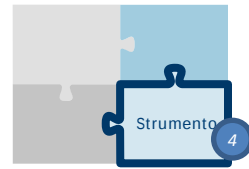
Il **trasferimento** da un rapporto in regime di risparmio **amministrato** a un rapporto in regime di risparmio **gestito**, anche se ugualmente intestato, è comunque da considerarsi **cessione a titolo oneroso**

- Si considerano cessioni imponibili anche i **trasferimenti di quote o azioni per causa di successione o donazione**

Quanto precede introduce - seppur nel perimetro della tassazione sui redditi di capitale - un'eccezione alle regole generali dettate in materia di trasferimenti *mortis causa* o per donazione. Di conseguenza, l'erede/donatario assume, come costo fiscalmente rilevante delle quote o azioni, il valore delle stesse risultante alla data di apertura della successione o alla data della donazione

OICR Esteri

Profili fiscali per l'investitore



Proventi degli OICVM armonizzati e degli OICR UE/SEE non armonizzati, i cui gestori sono soggetti a vigilanza

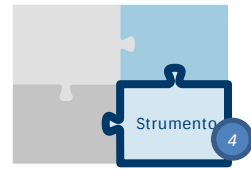
- **Aliquota 26%** con base imponibile ridotta per tenere conto dei titoli pubblici in portafoglio
- Sui **proventi periodici** e sui **redditi di capitale** (differenziale positivo tra controvalore di vendita e di acquisto) la ritenuta è applicata dalla c.d. «banca corrispondente» oppure dall'intermediario depositario nel caso di quote o azioni dematerializzate (es. ETF)
- La **ritenuta è d'acconto** per i soggetti che operano **nell'esercizio d'impresa**
- La disciplina dei trasferimenti **«franco valuta»** è analoga a quella dei fondi italiani

Proventi degli OICR non armonizzati i cui gestori non sono soggetti a vigilanza e proventi degli OICR extra UE/SEE

- I **proventi** concorrono a formare il **reddito imponibile** dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore effettivo di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto
- Sui proventi in esame i soggetti che intervengono nella loro riscossione operano una **ritenuta del 26% a titolo d'acconto**

Polizze Vita

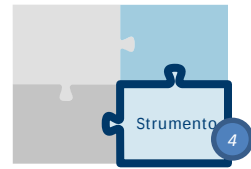
Aliquota e applicazione dell'imposta



- Sui redditi di capitale l'impresa di assicurazione residente applica un'imposta sostitutiva con aliquota 26%.
- Per le polizze sottoscritte ante 1° luglio 2014, l'aliquota è pari al:
 - **12,5%** per i proventi maturati fino al 31 dicembre 2011
 - **20%** per i proventi maturati tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014
- L'imposta può essere applicata anche da un'impresa di **assicurazione estera operante in Italia in LPS** mediante un rappresentante fiscale.
- In mancanza, essa è applicata dai soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi (es. le fiduciarie)
- Se i redditi sono percepiti direttamente all'estero, il contribuente è tenuto ad indicarli nella dichiarazione dei redditi (stessa aliquota dell'imposta sostitutiva)

Polizze Vita

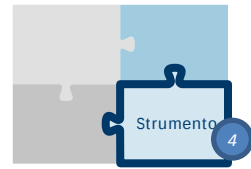
Base Imponibile



- La base imponibile è data dalla differenza tra **l'ammontare percepito e i premi pagati**
- Nel caso in cui la polizza sia investita, in tutto o in parte, in **titoli pubblici** i proventi da assoggettare a tassazione sono assunti:
 - al **netto del 37,5%** dei **proventi** riferibili ai titoli pubblici maturati tra il **1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014**
 - al **netto del 51,92%** dei proventi riferibili ai titoli pubblici maturati **dal 1° luglio 2014**
- I proventi riferibili ai titoli pubblici sono determinati in **proporzione** alla percentuale media **dell'attivo investito in tali titoli**. La percentuale è rilevata con cadenza annuale sulla base dei rendiconti o prospetti di periodo
- Ai fini della tassazione, si deve assumere la **media semplice delle percentuali disponibili** per ciascuno degli anni di durata del contratto; la percentuale media così determinata si applica al reddito imponibile
- In caso di **riscatto parziale**, la base imponibile si calcola come differenza tra l'importo totale del riscatto e la quota-capitale della polizza che, attraverso il riscatto, viene liquidata a titolo definitivo
- Per calcolare la **quota-capitale**:
 - si determina il coefficiente dato dal rapporto tra l'importo riscattato e il valore della polizza alla data del riscatto
 - si moltiplica il premio per il coefficiente

Polizze Vita

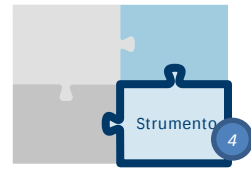
Imposta sulle riserve matematiche



- Le **compagnie residenti** e le **branch** di compagnie estere versano un'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita con **aliquota 0,45%**
- A fronte dell'imposta versata, spetta alla compagnia un **credito d'imposta**, che può essere utilizzato per compensare i versamenti di imposta sostitutiva sui redditi di capitale
- L'imposta è dovuta anche dalle **compagnie estere** che operano in **LPS** e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva

Polizze Vita

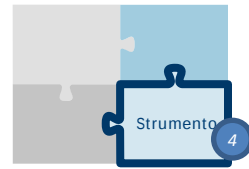
IVCA



- Un'imposta analoga all'IRM (imposta sul valore dei contratti assicurativi - IVCA) è dovuta anche dagli intermediari finanziari attraverso i quali sono riscossi i **redditi derivanti dalle polizze contratte loro tramite**
- Trattasi di polizze per le quali la **compagnia estera non ha optato** per l'applicazione dell'imposta sostitutiva
- L'IVCA è commisurata al **valore dei singoli contratti di assicurazione**
- L'intermediario si rivale sul **contraente**
- Anche l'IVCA costituisce un **credito d'imposta** da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive eventualmente dovute al momento dell'erogazione della prestazione (**riscatto totale o parziale**)
- La compensazione viene effettuata su **base individuale** (polizza per polizza). Si applica un "**tetto**", percentualmente parametrato al valore della polizza. Nel caso in cui l'imposta complessivamente anticipata dal contraente ecceda quella dovuta sui redditi liquidati al riscatto, **l'intermediario restituisce** al contraente tale **eccedenza**

Polizze Vita

Caratteristiche peculiari



- Il conferimento in polizza di strumenti finanziari è un **evento fiscalmente rilevante**; ad esso si applicano le regole dei trasferimenti a titolo oneroso
- I capitali percepiti in **caso di morte** sono esenti dall'imposta sul reddito limitatamente alla sola componente demografica
- Il **capitale liquidato ai beneficiari** in caso di decesso dell'assicurato è **escluso dall'imposta di successione**

Ulteriori aspetti rilevanti sulla tassazione degli strumenti finanziari

Imposizione sul Patrimonio e sui Trasferimenti

Imposizione sul Patrimonio e sui Trasferimenti

Imposta di bollo e Tobin tax

Conti correnti

Tassazione in misura fissa €34,20 (non è dovuta se la giacenza media annua non eccede €5.000)

Comunicazioni
relative ai prodotti
finanziari

tassazione proporzionale di carattere patrimoniale con aliquota 0,2% (massimale di €14.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche). Non si applica alle Polizze di Ramo I

Scudo fiscale

Imposta 0,4% sulla segretazione

IVAFE

Imposta 0,2% sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia

FTT

Tassazione sulle rendite finanziarie che si applica sugli acquisti di azioni, partecipazioni e warrants emessi da società residenti
L'aliquota è dello 0,2% sul valore della transazione (0,1% nel caso di transazioni effettuate su mercati regolamentati)

Imposta di successione e donazione

Aliquote

Soggetti		Aliquota
Coniuge e parenti in linea retta	▶	4% (con franchigia di € 1 milione per ogni beneficiario)
Parenti fino al 4° grado; affini in linea retta; affini in linea collaterale fino al 3° grado	▶	6% (con franchigia di € 100k per i fratelli)
Altri soggetti	▶	8% (senza franchigia)

Imposta di successione e donazione

Territorialità d'Imposta e Base Imponibile

- L'imposta è dovuta in relazione a tutti i **beni e diritti trasferiti**, ancorché esistenti all'estero
- Se alla data dell'apertura della successione o della donazione il defunto o il donante non era residente in Italia, l'imposta è dovuta solo per i **beni e diritti esistenti in Italia**
- Si considerano in ogni caso esistenti in Italia:
 - i beni iscritti in pubblici registri (es. immobili);
 - le azioni o quote di partecipazione in società che hanno in Italia la sede legale (o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale)
 - le obbligazioni e titoli simili emessi dallo Stato o dalle società di cui al punto sopra

Base Imponibile

Titoli quotati	▶	media dell'ultimo trimestre
Titoli partecipativi non quotati	▶	valore del patrimonio netto contabile
Obbligazioni non quotate	▶	valore di titoli quotati aventi analoghe caratteristiche
OICR	▶	valore risultante dal prospetto (dedotta la quota riferibile a titoli di Stato)
Conti correnti	▶	saldo + interessi maturati
Aziende	▶	valore dei beni/diritti che le compongono (escluso l'avviamento)

Imposta di successione e donazione

Esclusioni

I titoli di stato ed
equiparati

Sono esenti da imposta di successione **MA** soggetti a imposta di donazione

Trasferimento di
aziende e di
partecipazioni di
controllo

- I trasferimenti a favore dei **discendenti** e del **coniuge**, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni **non sono soggetti all'imposta**
- In caso di **quote sociali** (srl) e **azioni** (spa), il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi del codice civile
- Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano **l'esercizio dell'attività d'impresa** o detengano il **controllo** per un periodo non inferiore a **cinque anni** dalla data del trasferimento. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio e il pagamento dell'imposta in misura ordinaria maggiorata delle sanzioni

Casi particolari

- Liberalità indirette
- Atti di destinazione
- Trust
- Affidamento fiduciario